SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. **169.**

Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati . . . . Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. **170.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1999, n. **171.**

Elevazione della delegazione di spiaggia di Roccella Jonica ad ufficio circondariale marittimo . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 9 giugno 1999.

Approvazione del quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa all'anno 1998. Pag. 17

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 4 giugno 1999.

Determinazione dei tassi annui di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali . . . . Pag. 35

Ministero della sanità

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione» . . . Pag. 36

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «podologo». Pag. 36

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 maggio 1999.

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti . . . Pag. 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 1° giugno 1999.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 11996) . . . Pag. 38

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . Pag. 42

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 4 giugno 1999, n. **2.**

Semplificazione delle certificazioni amministrative in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori . . . Pag. 43

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 7 giugno 1999, n. **1039729.**

Legge n. 488/1992 - Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota di contributo, a titolo di anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni . . Pag. 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Maria della misericordia, in Roma. Pag. 64

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Maria della purificazione, in Roma. Pag. 64

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 14 giugno 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 64

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenza al merito di Marina . . . Pag. 64

Ministero per i beni e le attività culturali: Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di studi sulla cultura e l'immagine di Roma, in Roma . . . Pag. 64

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losferron» . . . Pag. 64

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromatonferro» . . Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eryacne» . . . Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuscent» . . . Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nephrosteril» . . . Pag. 66

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haes-Steril» . . . Pag. 66

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil» . . . . . . Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenolo clortalidone». Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo clortalidone». Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unituss» . . . . Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nipin» . . . . Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atermin» . . . . Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norcuron» . . . . Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina con adrenalina Cabon» . . . . Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Cabon». Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina Abbott». Pag. 70

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nekacin» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Resizem» . . . . Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nolipid». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampicillina Recordati» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Recordati» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoclopramide Recordati» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil Recordati» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dipiridamolo Recordati» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetraciclina Recordati» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxiciclina Recordati» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bebulin Tim 3», «PPS 5% plasma protein solution M.F.», «Albumina Umana M.F.», «Kryobulin» e «Endobulin» . . . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurobiol» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octilia». Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiacido Giuliani» . . . . Pag. 75

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano relative alla società Monsanto italiana S.p.a., Div. Searle, in Peschiera Borromeo . . . . Pag. 75

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Antinevralgico dr. Knapp», «Bechilar», «Citrato espresso Gabbiani», «Dentinale», «Fialetta odontalgica dr. Knapp», «Farin gola», «Iridina light», «Iridina due», «Normalene», «Omniadol», «Odontalgico dr. Knapp», «Pinselina», «Pumilsan», «Tioguaialina» e «Thermogene» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spalgin». Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibil». Pag. 76

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pre Par Duphar». Pag. 76

Università Roma Tre: Vacanze di quattro posti di professori universitari di ruolo di prima fascia ed un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 76

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 12 marzo 1999, n. 125, concernente: «Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia militare dell'Esercito delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente di ruolo normale nel Corpo sanitario dell'Esercito». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1999). . . . . Pag. 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114/L

LEGGE 27 maggio 1999, n. **167.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997.

LEGGE 27 maggio 1999, n. **168.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tanshkent il 17 settembre 1997.

99G0248-99G0249

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. **169.**

Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.».

Art. 2.

1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

«9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.».

Art. 3.

1. L'articolo 12-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis.* — Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.».

Art. 4.

1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la seguente:

«*Sezione VII*

BANCHE DI DATI

Art. 64-*quinquies.* — *1.* L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera *b).*

Art. 64-*sexies.* — *1.* Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati

o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.».

Art. 5.

1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Capo I

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

Art. 102-*bis*. — *1.* Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera *a),* dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Capo II

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Art. 102-*ter*. — *1.* L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.».

Art. 6.

1. L'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies,* ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1° gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1° gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del capo I del titolo II-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1° gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente dal 1° gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102-*bis*, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1° gennaio 1998.

4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne la direttiva 96/9/CE vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 96/9/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 49/29 del 28 febbraio 1996.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997).

— Gli articoli 1, 2 e 43 della succitata legge 24 aprile 1998, n. 128, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati. per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensiva rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazoni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento deli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

«Art. 43 *(Tutela giuridica delle banche di dati).* — 1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettere *b)* e *c),* della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente del secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, *nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.».*

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. — In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per fa progettazione del programma stesso;

9) *le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto».*

Nota all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.

— L'art. 1418 del codice civile così recita:

«Art. 1418 *(Cause di nullità del contratto).* — Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325; l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.».

— La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato».

Nota all'art. 5:

— Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 171-*bis.* — 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

*1-*bis. *Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies *e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis *e 102-*ter *è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.*

2. La condanna per i reati previsti *ai commi 1 e 1-bis* comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati».

Nota all'art. 7:

— Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.

99G0250

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. **170.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.».

Art. 2.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Il presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere *b)* e *c),* della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.».

Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è sostituito dal seguente:

«*1.* Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è sostituito dal seguente:

«*3.* A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonché al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.».

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è sostituito dal seguente:

«*2.* La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione.».

Art. 8.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi — tramite accordo o convenzione — della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro del commercio con l'estero*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. Il testo dell'art. 11, comma 3, così recita:

«3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si riporta il testo vigente dell'art. 3 come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Organizzazione)* — 1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

1-bis. *In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori».*

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 — 1. L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

2. Lo statuto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per il commercio estero.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

4. *Il Presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'art. 7, lettere* b) e c), *della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.*

5. *Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.*

6. Il consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa;

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie nonché di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva i bilanci dell'Istituto;

f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'art. 2, comma 3, e dello statuto;

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

7. Le delibere di cui al comma 6, lettere *e), f), h)* ed *i)* sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere *e), f), h)* ed *i)* o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.

8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:

a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

b) svolge ogni altra attività e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

9. Il comitato esecutivo può delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

10. Il comitato consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio ed artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e può formulare proposte.

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.

12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici»:

«Art. 7. — Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

c) dipendente dello Stato che comunque assolve mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione ufficiale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. — 1. *Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

1-bis. *Dalla data di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.*

2. *Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1.*

3. Per le proprie necessità operative, l'Istituto può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessità operative d'Istituto. Il netto ricavo è versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione.

4. Le liquidità dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie»:

«2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa».

— La legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)», è pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1983, n. 354.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 7. — 1. *Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.*

2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è altresì surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'art. 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione.

2-bis. *Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.*

3. L'Istituto è autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non

coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto, si veda in nota all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. — 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. *A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'art. 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'art. 6, comma 1. L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonché al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'art. 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.*

4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto».

— Si riporta il testo dell'art. 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 103. — 1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 13. — 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

2. *La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con la legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della sezione.*

3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.

4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.

5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'art. 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227».

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1977, n. 143.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. — 1. All'art. 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest".

2. All'art. 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: "L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato per gli interventi di cui al comma 1".

3. All'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera; e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera *c)*, sub *h-ter)* e lettere *d)*, *e)* ed *f)*, e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

4. All'art. 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10" sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni". Al medesimo comma è inoltre aggiunto il seguente periodo: "La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale".

5. All'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti parole: «Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo".

6. All'art. 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.".

6-bis. *Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi — tramite accordo o convenzione — della Finest come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'art. 24 del presente decreto*».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»:

«Art. 2. — 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest».

99G0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1999, n. **171.**

Elevazione della delegazione di spiaggia di Roccella Jonica ad ufficio circondariale marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, modificato da ultimo con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 328, e 5 ottobre 1994, n. 699;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La delegazione di spiaggia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) è elevata ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.

Art. 2.

1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'articolo 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, è individuato nella tabella, allegata al presente decreto, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante e integra e sostituisce la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, modificato da ultimo con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 328, e 5 ottobre 1994, n. 699.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1999

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 22

TABELLA

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	*Uffici Marittimi Locali*	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso al Comune di Casignano escluso	Bagnara Villa S. Giovanni Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco	Reggio Calabria, esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro.
	Roccella Jonica	Dal comune di Casignano incluso alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino Monasteraca	

Visto: *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
TREU

ora sostituito del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699 (Regolamento recante modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994.

— Il comma 1, lettera *d),* dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.P.R. n. 1250/1956 vedi nelle note alle premesse.

99G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 1999.

Approvazione del quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa all'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale è stato approvato il modello «UNICO-99 Enti non commerciali ed equiparati» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di

calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni l'annesso quadro: IQ - Amministrazioni ed enti pubblici, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al 1998.

2. I quadri di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con il modello «UNICO-99 Enti non commerciali ed equiparati».

3. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 contestualmente a questa ultima.

4. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 unendoli al frontespizio del modello UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati. Nel frontespizio che dovrà essere interamente compilato e firmato andrà barrata, in particolare, la casella IRAP nella sezione «Tipo di dichiarazione».

Art. 2.

1. Per la stampa dei quadri di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei quadri indicati nell'art. 1 alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere seguite le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata, deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la produzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4,

mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica.

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice;

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice;

altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Quadro IQ UNICO 99 Amministrazioni ed enti pubblici	133	■ ■ □ ■ ■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 99 Amministrazioni ed enti pubblici	082	■ □ □ □ ■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, la pagina identificata nella precedente tabella con il codice numerico 082 deve riportare stampata, con tipo di carattere «COURIER» o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina del modello compilato.

La zona riservata al codice fiscale deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La base della zona riservata al codice fiscale deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate della pagina del quadro, descritta nella precedente tabella, identificata con il codice numerico 133 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio della zona retinata della pagina del modello, descritta nella precedente tabella, identificata con il codice numerico 082 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori.

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto deve essere utilizzato il colore orange (pantone 021 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa laser e gli estremi del presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

modello unificato compensativo
periodo di imposta 98

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - Amministrazioni ed enti pubblici 2

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

11. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive disponendo, altresì, l'abolizione dell'Ilor, dell'Iciap, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.

Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, si applica a decorrere dall'anno 1998 (in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la nuova imposta si applica dall'esercizio in corso alla stessa data del 1° gennaio 1998, solo se iniziato dopo il 30 settembre 1997; in caso contrario, l'imposta regionale si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso dal 1° gennaio 1998.

La dichiarazione deve essere presentata dai seguenti soggetti indicati nell'art. 1, commi da 2 a 6, del decreto del Ministro delle Finanze 24 marzo 1998 (Cfr. paragrafo 5.1 della circolare n. 97/E del 9 aprile 1998):

- gli enti pubblici, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni (art. 88, comma 1, del Tuir).

Relativamente ai consorzi tra enti locali si ricorda che rientrano tra i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del TUIR esclusivamente i consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione), mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale).

Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, e sono tenuti ad utilizzare il presente quadro, tra gli altri, anche le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, nonché gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato art. 88, comma 1, del Tuir quali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Si intendono per tali tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP in quanto inquadrabili tra gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 87, com-

ma 1, lett. c), del citato TUIR.

Inoltre, sono da ricomprendere nell'ambito del medesimo art. 87, comma 1, lett. c), anche i soggetti che svolgono le attività indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono presentare la dichiarazione IRAP entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta, se non tenuti a tale approvazione, compilando il frontespizio del modello Unico 99-Enti non commerciali ed equiparati nel quale andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione". Tali sono, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir, non tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i quali sussiste comunque l'obbligo della presentazione della dichiarazione e del versamento dell'Irap.
Nel caso in cui il termine di presentazione della dichiarazione sopraindicato scada anteriormente al 20 luglio 1999, il termine per la presentazione della dichiarazione, anche in forma unificata, è fissato al 20 luglio 1999.
Si ricorda, altresì, che ove siano stati erogate somme e valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di 20 percipienti, le amministrazioni e gli enti pubblici, sempreché aventi il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, devono presentare anche la dichiarazione per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi unitamente alla presente, barrando la casella "sostituti" della sezione "tipo di dichiarazione" posta nel frontespizio. Analogamente, i medesimi soggetti, qualora obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, presentano la stessa unitamente al presente quadro, barrando la casella "IVA" della sezione "tipo di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati.
Per le modalità di presentazione della dichiarazione si rinvia alle istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO 99 - Enti non commerciali.

Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ, suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione della base imponibile rilevante per le diverse categorie di enti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 1998. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività commerciale sia attività istituzionale) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.

La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.

La quinta e la sesta sezione riguardano rispettivamente il riparto su base territoriale dell'Irap dovuta e il riparto su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sez.I "Attività non commerciale".

La settima e l'ottava sezione riguardano rispettivamente il riparto su base territoriale dell'Irap dovuta e il riparto su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciale" e III "Produttori agricoli".

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del presente quadro.

Sezione I - Attività non commerciali

Qesta sezione va compilata dai citati enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Tuir nonché da quelli indicati nel successivo art. 88 del Tuir che svolgono esclusivamente attività non commerciale, ovvero dai medesimi soggetti, per le attività non commerciali, ancorché gli stessi svolgano anche attività commerciale.
Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione nel rigo **IQ1** va indicato il totale delle:
- retribuzioni **erogate** al personale dipendente nel corso del 1998 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.2 settembre 1997, n. 314. Pertanto, la retribuzione erogata al personale dipendente non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.) non concorre alla formazione della base imponibile IRAP; parimenti, l'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non corrisposte (ad esempio giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.

Si fa presente che nell'ammontare indicato nel rigo IQ1 non vanno indicate le somme erogate nel corso del 1998 per la parte eccedente i 150 milioni di lire nonché le somme erogate nel

medesimo anno a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:
- nel campo 1, le spese *erogate* relative agli apprendisti.
- nel campo 2, il 70 per cento delle spese *erogate* relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 3, la somma delle spese di cui ai precedenti campi 1 e 2.

Le predette spese indicate nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

Nel **rigo IQ3** va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4** vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir.

Nel **rigo IQ5** vanno indicati i compensi *erogati* relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir.

Nel **rigo IQ6** vanno indicati i redditi *erogati* di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir.

Si fa presente che negli ammontari indicati nei predetti righi IQ4, IQ5 e IQ6 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta per la parte eccedente i 150 milioni di lire nonché le somme erogate nel medesimo anno a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

Nel caso di opzione per la determinazione della base imponibile delle attività commerciali secondo le regole per le società commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi IQ1, IQ4, IQ5 e IQ6, deve essere ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art.10 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Parimenti, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il rapporto indicato nel richiamato art.10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, sopra evidenziato.

Gli organi e le amministrazioni dello Stato che hanno effettuato nel corso del 1998, per l'attività commerciale svolta, i due acconti di pari importo secondo le modalità previste per le società commerciali, possono nella presente dichiarazione determinare il calcolo dell'Irap in base al metodo "retributivo", scomputando i predetti acconti per il versamento a saldo dell'Irap secondo tale ultimo metodo.

IC Sezione II - Attività commerciali

La compilazione della presente sezione riguarda gli organi e amministrazioni dello Stato, le regioni, provincie, comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir, che svolgono anche attività commerciali e che per tali attività optano per la determinazione della base imponibile in base all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino, ai sensi, dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 445, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, i soggetti sopra menzionati:
- che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella.
Sono tenuti alla compilazione della presente sezione anche i predetti soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determi-

nazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Dette regole trovano applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dagli enti pubblici.
Il comportamento concludente correlato all'applicazione della determinazione della base imponibile dell'IRAP relativa alle attività commerciali svolte dall'ente pubblico si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'IRAP.
Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opti per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo le regole delle società commerciali, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.
A tale proposito si applica l'art. 10, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali non è possibile l'individuazione specifica della loro prestazione nell'ambito dell'attività commerciale o di quella non commerciale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.
L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate.
Pertanto, nel caso, ad esempio, di un comune che svolge anche varie attività commerciali (aziende municipalizzate non ancora trasformate in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.), l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche una sola di tali attività.
Si ricorda che gli organi e le amministrazioni dello Stato che hanno effettuato nel corso del 1998 i versamenti dell'acconto Irap mensili, riferiti anche ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale, possono nella presente dichiarazione optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'attività commerciale e scomputare i versamenti mensili operati riferibili a detti dipendenti dalla quota di Irap dovuta per l'attività commerciale.
Si precisa che alle società per azioni, alle aziende speciali e agli altri soggetti indicati nell'art. 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano le disposizioni tributarie dell'ente territoriale di appartenenza ai sensi di quest'ultima norma. Pertanto, ai fini dell'IRAP, ai predetti soggetti si applicano le disposizioni previste per i soggetti inquadrabili nell'art. 88, comma 1, del TUIR, ivi compresa la facoltà prevista dall'art. 10, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 di optare per la determinazione della base imponibile secondo i criteri stabiliti per le società commerciali.

Per la determinazione della base imponibile assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425.
Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, le perdite su crediti.
Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile IRAP i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").
Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 5, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini IRAP, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione dei periodi d'imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi del valore dela produzione di periodi d'imposta successivi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpre-

tativo del principio contabile n. 12, nella voce straordinaria E21.

Le componenti positive e negative classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche agli effetti delle imposte sui redditi si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e inerenza previste dal Tuir.
Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art.74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all'articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
Per converso, le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.
Si ricorda che i soggetti che svolgono attività commerciale, tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir,possono effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica, riclassificati ai fini IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ8**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 **e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;**
- **rigo IQ9**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo IQ10**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo IQ11**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo IQ12**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...).

In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali.
Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini delle imposte sui redditi, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del TUIR, sempreché classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). Non assumono rilevanza ai fini IRAP le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ14**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ15**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a pié di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indi cati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, **i costi per collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale o per lavoro autonomo occasionale.** Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato o comandato presso l'impresa;
- **rigo IQ16**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota é pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ18**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ19**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ20**, oneri diversi di gestione. Si ricorda che non sono deducibili dalla base imponibile IRAP le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
- **rigo IQ21**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ23**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione III - Attività agricola

Questa sezione va compilata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Tuir e di cui all'art. 88 del medesimo Tuir titolari di reddito agrario di cui all'art.29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.
Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. **In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata la apposita casella "produttori agricoli".**
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1998, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 , a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro IQ. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 1998 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari.
Nel **rigo IQ25** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si ricorda che assumono rilevanza anche i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del TUIR.
Nel **rigo IQ26** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente **al netto del prezzo di riscatto,** diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.

Nel **rigo IQ27** va indicato:
- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del riparto della base imponibile su cui applicare le differenti aliquote di imposta nonché della corrispondente imposta dovuta.
Nel rigo **IQ29**, colonna 1 va indicato l'ammontare delle retribuzioni indicate nel rigo IQ3, di importo fino a 40 milioni di lire e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 con l'aliquota indicata nella colonna 2.
Nel rigo **IQ30**, colonna 1 va indicato l'ammontare delle retribuzioni indicate nel rigo IQ3, di importo compreso tra lire 40.000.001 e 150 milioni e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 con l'aliquota indicata nella colonna 2.
Nel rigo **IQ31**, colonna 1 va indicato l'ammontare delle retribuzioni indicate nei righi IQ4, IQ5 e IQ6, di importo fino a 40 milioni di lire e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 con l'aliquota indicata nella colonna 2.
Nel rigo **IQ32**, colonna 1 va indicato l'ammontare delle retribuzioni indicate nei righi IQ4, IQ5 e IQ6 di importo compreso tra lire 40.000.001 e 150 milioni e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 con l'aliquota indicata nella colonna 2.
Nel rigo **IQ33**, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato nel rigo IQ24 e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 con l'aliquota indicata nella colonna 2.
Nel rigo **IQ34**, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato nel rigo IQ28 e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta molti-

plicando l'importo di colonna 1 con l'aliquota indicata nella colonna 2.
Nel rigo **IQ35**, colonna 2, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 3 dei righi IQ29, IQ30, IQ31, IQ32, IQ33 e IQ34.La somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi IQ33 e IQ34 va indicata nella colonna 1 del rigo IQ35
Nel rigo **IQ36** va indicata la riduzione dell'imposta dovuta a saldo per l'attività commerciale, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
Le condizioni per fruire della riduzione del saldo, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.
In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo della imposta netta indicata nella colonna 1 del rigo IQ35 con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP dovuta e l'importo dei tributi e contributi aboliti non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile.
Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diversi classi di base imponibile IRAP, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione del saldo che va indicata nel rigo IQ36.
Per la verifica delle condizioni di applicabilità della "clausola di salvaguardia" può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.
Nel rigo IQ37 va indicato l'importo ottenuto dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ35 e quello indicato nel rigo IQ36.
Nei righi IQ38 e IQ39 vanno indicati rispettivamente gli importi dei due acconti effettuati nei mesi di giugno e novembre 1998 relativi alla attività commerciale.
Nel rigo IQ40 va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nell'anno 1998 relativi all'attività istituzionale.
Si precisa che nel caso in cui si stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile Irap o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Qualora, invece, sia stato effetuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla Regione a favore della quale sono state erroneamente imputate tali somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi agli Uffici del Dipartimento del tesoro il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di accanto Irap siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef -addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa
Infine, qualora l'ente abbia imputato il versamento su conti erariali in luogo di conti regionali, è possibile correggere tali errori mediante richiesta di variazione agli uffici del Dipartimento del Tesoro.
Si rammmenta che le somme versate erroneamente a titolo di contributo sanitario per l'anno 1998, imputate a titolo di acconto ai fini Irap,vanno indicate nel rigo IQ40.

Nel rigo **IQ41**, colonna 2, va indicato l'imposta dovuta a saldo derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ37 e la somma degli importi dei righi IQ38, IQ39 e IQ40. Nel rigo IQ41, colonna 1, va indicato la parte dell'imposta dovuta a saldo di colonna 1 riferita alla attività commerciale.
Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ42, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito Irap. Nel rigo IQ42, colonna 2, va indicata la parte di credito di colonna 1 riferita all'attività commerciale. Si fa presente che il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi.

IQ

Sezione V - Riparto regionale dell'imposta per i soggetti che determinano l'imposta in base al metodo retributivo

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.
Nei righi da IQ43 a IQ53 va indicato:
- nella colona 1, il codice regione, ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella colonna 2 la base imponibile imputabile a ciscuna regione;
- nella colonna 3 l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella colonna 4 il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione;
- nella colonna 5 l'ammontare dell'Irap a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e quello della colonna 3;
- nella colonna 6 il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

IQ

Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo per i soggetti che compilano la sezione I (metodo "retributivo")

Nei righi da IQ54 a IQ79 vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché il saldo relativi ad ogni regione indicando:
- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per versamento mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3 il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento.
- nella colonna 5 il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6 la data del versamento;
- nella colonna 7 l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un modulo aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione Irap.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

IQ

Sezione VII - Riparto regionale dell'imposta dovuta e dell'imposta a credito per i soggetti che determinano l'imposta in base al metodo "commerciale"

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netto si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un perio-

do di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopraillustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nei righi da **IQ80** a **IQ90** vanno indicati:
- nella colonna 1, il codice della regione o provincia;
- nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella colonna 3, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella colonna 4, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella colonna 5, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione;
- nella colonna 6, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5 quello indicato in colonna 4;
- nella colonna 7, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un modulo aggiuntivo.

1.9 Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e di saldo effettuati dai soggetti che compilano le Sezioni II e III

Nei righi da **IQ91** a **IQ96** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione indicando:
- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per versamento mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3 il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento.
- nella colonna 5 il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6 la data del versamento;
- nella colonna 7 l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un modulo aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione Irap.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo
02 - Basilicata
03 - Bolzano
04 - Calabria
05 - Campania
06 - Emilia Romagna
07 - Friuli Venezia Giulia
08 - Lazio
09 - Liguria
10 - Lombardia
11 - Marche
12 - Molise
13 - Piemonte
14 - Puglia
15 - Sardegna
16 - Sicilia
17 - Toscana
18 - Trento
19 - Umbria
20 - Valle d'Aosta
21 - Veneto

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)			**Limite incr. assoluto L** (milioni)	**Ulteriore condizione**	**Riduzione (*)** (milioni)
da	0 a	100	1	C>L	C – L
da oltre	100 a	500	12,5	C>L	C – L
da oltre	500 a	1.000	25	C>L	C – L
da oltre	1.000 a	5.000	100	C>L	C – L
da oltre	5.000 a	10.000	250	C>L	C – L
da oltre	10.000 a	50.000	1.500	C>L	C – L
da oltre	50.000 a	100.000	3.000	C>L	C – L
da oltre	100.000 a	500.000	15.000	C>L	C – L
oltre	500.000		25.000	C>L	C – L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ35, colonna 1)		.000
9	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8 - rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 – rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 – rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	IMPORTO DOVUTO (rigo 8 – rigo 12)		.000

UNICO 99
Amministrazioni ed enti pubblici

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta per l'anno 1998

Mod. N.

Sez. I Attività istituzionali

		Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente	,000
IQ2	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: Spese apprendisti ,000 Contratti formazione lavoro ,000)	,000
IQ3	**Retribuzioni nette** (IQ1 — IQ2 col. 3)	,000
IQ4	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir	,000
IQ5	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir	,000
IQ6	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir	,000
IQ7	**Valore della produzione netta** (IQ3 + IQ4 + IQ5 + IQ6)	,000

Sez. II Attività commerciale

Produttori agricoli ☐

IQ8	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,000
IQ9	Variazioni delle rimanenze	,000
IQ10	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,000
IQ11	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,000
IQ12	Altri ricavi e proventi	,000
IQ13	**Totale componenti positivi**	,000
IQ14	Costi per materie prime, merci, ecc.	,000
IQ15	Costi per servizi	,000
IQ16	Costi per il godimento di beni di terzi	,000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,000
IQ18	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,000
IQ19	Variazioni delle rimanenze	,000
IQ20	Oneri diversi di gestione	,000
IQ21	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	,000
IQ22	**Totale componenti negativi**	,000
IQ23	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro ,000 Spese apprendisti ,000 Contratti formazione lavoro ,000)	,000
IQ24	**Valore della produzione netta** (IQ13 — IQ22 — IQ23 col. 4)	,000

Sez. III Produttori agricoli

IQ25	Corrispettivi	,000
IQ26	Acquisti destinati alla produzione	,000
IQ27	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro ,000 Spese apprendisti ,000 Contratti formazione lavoro ,000)	,000
IQ28	**Valore della produzione netta** (IQ25 — IQ26 — IQ27 col. 4)	,000

Sez. IV Determinazione dell'imposta

			Aliquota	Imposta
IQ29	Ammontare delle retribuzioni fino a 40 milioni	,000	9,6 %	,000
IQ30	Ammontare delle retribuzioni fino a 150 milioni	,000	3,8 %	,000
IQ31	Ammontare degli altri valori fino a 40 milioni	,000	6,6 %	,000
IQ32	Ammontare degli altri valori fino a 150 milioni	,000	4,6 %	,000
IQ33	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24	,000	4,25 %	,000
IQ34	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ28	,000	1,9 %	,000
IQ35	Totale imposta (di cui non istituzionale ,000)			,000
IQ36	Riduzione del saldo (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998 ,000)			,000
IQ37	Imposta dovuta (di cui non istituzionale ,000)			,000
IQ38	Primo acconto versato			,000
IQ39	Secondo acconto versato			,000
IQ40	Totale acconti istituzionali			,000
IQ41	Imposta a debito (di cui non istituzionale ,000)			,000
IQ42	Imposta a credito (di cui non istituzionale ,000)			,000

IQ1

082

Sez. V
Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
	1	2	3	4	5	6
IQ43		,000	,000	,000	,000	,000
IQ44		,000	,000	,000	,000	,000
IQ45		,000	,000	,000	,000	,000
IQ46		,000	,000	,000	,000	,000
IQ47		,000	,000	,000	,000	,000
IQ48		,000	,000	,000	,000	,000
IQ49		,000	,000	,000	,000	,000
IQ50		,000	,000	,000	,000	,000
IQ51		,000	,000	,000	,000	,000
IQ52		,000	,000	,000	,000	,000
IQ53		,000	,000	,000	,000	,000

Sez. VI
Versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
	1		2	3	4	5	6	7
IQ54								,000
IQ55								,000
IQ56								,000
IQ57								,000
IQ58								,000
IQ59								,000
IQ60								,000
IQ61								,000
IQ62								,000
IQ63								,000
IQ64								,000
IQ65								,000
IQ66		Saldo						,000
IQ67								,000
IQ68								,000
IQ69								,000
IQ70								,000
IQ71								,000
IQ72								,000
IQ73								,000
IQ74								,000
IQ75								,000
IQ76								,000
IQ77								,000
IQ78								,000
IQ79		Saldo						,000

Sez. VII
Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Codice di quota	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
	1	2	3	4	5	6	7
IQ80		,000		,000	,000	,000	,000
IQ81		,000		,000	,000	,000	,000
IQ82		,000		,000	,000	,000	,000
IQ83		,000		,000	,000	,000	,000
IQ84		,000		,000	,000	,000	,000
IQ85		,000		,000	,000	,000	,000
IQ86		,000		,000	,000	,000	,000
IQ87		,000		,000	,000	,000	,000
IQ88		,000		,000	,000	,000	,000
IQ89		,000		,000	,000	,000	,000
IQ90		,000		,000	,000	,000	,000

Sez. VIII
Versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
	1		2	3	4	5	6	7
IQ91		Prima rata di acconto						,000
IQ92		Seconda rata di acconto						,000
IQ93		Saldo						,000
IQ94		Prima rata di acconto						,000
IQ95		Seconda rata di acconto						,000
IQ96		Saldo						,000

IQ2

99A4675

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1999.

Determinazione dei tassi annui di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative.

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione del tasso di rendimento relativo all'anno 1997;

Considerato che la metodologia seguita e le motivazioni indicate nel citato decreto 2 ottobre 1998 — che qui si intendono integralmente recepite — possono essere utilizzate per la determinazione del tasso di rendimento per l'anno 1997;

Decreta:

Il tasso annuo di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubbllci - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 1997 nella misura del 6% (sei per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A4732

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «diplomado en fisioterapia» rilasciato alla sig.ra Roda Anna Maria, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di «diplomado en fisioterapia» rilasciato in Spagna, in data 10 dicembre 1993 alla sig.ra Roda Anna Maria, nata a Madrid (Spagna) il 12 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore: D'ARI

99A4737

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «podologo».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzioni superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Degree of Bachelor of Science in Podiatry» conseguito dalla sig.ra Sandra Parkinson cittadina italiana;

Ritenuta al corrispondenza di detto titolo estero con quello di «podologo» che si consegue in italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 21 gennaio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio, «Degree of Bachelor of Science in Podiatry», conseguito in Gran Bretagna, in data 28 giugno 1993, dalla sig.ra Sandra Parkinson, nata a Rochford il 10 ottobre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «podologo», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1999

Il direttore: D'ARI

99A4736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 maggio 1999.

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell'individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 dello stesso decreto;

Acquisita l'intesa del Ministro della pubblica istruzione;

Sentito il parere della Conferenza Stato-regioni;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività formative per apprendisti di cui all'art. 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.

Competenze relazionali:

valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;

comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);

analizzare e risolvere situazioni problematiche;

definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;

organizzazione ed economia:

conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);

conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa:

le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);

il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);

saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;

sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;

disciplina del rapporto di lavoro:

conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;

conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;

conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;

sicurezza sul lavoro (misure collettive):

conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;

conoscere i principali fattori di rischio;

conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.

Art. 2.

1. I contenuti di cui all'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;

conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;

conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;

conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;

conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.

Art. 3.

1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi.

2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 4.

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 5.

1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, le regioni organizzano le attività formative per apprendisti facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.

Roma, 20 maggio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A4738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° giugno 1999.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 11996).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 19, lettera *d),* 58, 59, 60, 61 e 62, nonchè l'allegato 2G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;

Vista la delibera n. 11862 del 3 marzo 1999 con la quale è stato adottato il primo «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento 11520 del 1° luglio 1998;

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione trimestrale dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni di allegati 2G pervenute alla data del 30 aprile 1999;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento 11520 del 1° luglio 1998.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Roma, 1° giugno 1999

Il presidente: SPAVENTA

CONSOB

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
con obblighi di informazioni ex artt. 59, 60 e 61 della delibera 11520/1998

(Situazione al 30/04/1999)

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AMIR SPA - RIMINI	obbl. n.cv.
2	AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA - PONTE TARO DI NOCETO (PR)	azioni ord.
3	B. AGRICOLA SPA - GORIZIA	azioni ord.
4	B. AGRICOLA DI CEREA SPA - CEREA (VR)	azioni ord.
5	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
6	B. ANTONIANA POP VENETA SCARL - PADOVA	azioni ord.
7	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
8	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
9	B. COMMERCIALE DI MAZARA SPA - MAZARA DEL VALLO (TP)	azioni ord.
10	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
11	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
12	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
13	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
14	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
15	B. DEL POPOLO SCARL - TRAPANI	azioni ord.
16	B. DEL SALENTO - CREDITO POPOLARE SALENTINO SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
17	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
18	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord. - azioni priv - obbl. cv.
19	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
20	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
21	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
22	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. DI ROMAGNA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
24	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
25	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
26	B. MEDITERRANEA SPA - PESCOPAGANO (PZ)	azioni ord.
27	B. MONTE PARMA SPA - PARMA	azioni ord.
28	B. OPERAIA DI PESCOPAGANO SPA - PESCOPAGANO (PZ)	azioni ord.
29	B. POP. ANDRIESE SPA - ANDRIA (BA)	azioni ord.
30	B. POP. ARIANO VALLE UFITA SCARL - ARIANO IRPINO (AV)	azioni ord.
31	B. POP. ASOLO E MONTEBELLUNA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
32	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
33	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
34	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
35	B. POP. DEL LEVANTE SCARL - BARI	azioni ord.
36	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
37	B. POP. DEL SINNI SPA - CHIAROMONTE (PZ)	azioni ord.
38	B. POP. DEL TICINO SCARL - GALLARATE (VA)	azioni ord.
39	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
40	B. POP. DELLA MARSICA SPA - AVEZZANO (AQ)	azioni ord.
41	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
42	B. POP. DELLA PROVINCIA DI TREVISO SPA - CASTELFRANCO VENETO (TV)	azioni ord.
43	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
44	B. POP. DELLA VAL D'AGRI SPA - VILLA D'AGRI (PZ)	azioni ord.
45	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
46	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
47	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord. - obbl. cv.
48	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
49	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
50	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

con obblighi di informazioni ex artt. 59, 60 e 61 della delibera 11520/1998

(Situazione al 30/04/1999)

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
51	B. POP. DI BELPASSO SPA - BELPASSO (CT)	azioni ord.
52	B. POP. DI BRONTE SCARL - BRONTE (CT)	azioni ord.
53	B. POP. DI CALABRIA SCARL - COSENZA	azioni ord.
54	B. POP. DI CARINI SPA - CARINI (PA)	azioni ord.
55	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SCARL - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
56	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
57	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
58	B. POP. DI CREDITO E SERVIZI SPA - VITTORIA (RG)	azioni ord.
59	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
60	B. POP. DI FAENZA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
61	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
62	B. POP. DI FORLI' SCARL - FORLI'	azioni ord.
63	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
64	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
65	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
66	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SCARL - MONZA (MI)	azioni ord.
67	B. POP. DI NAPOLI SPA - NAPOLI	azioni ord.
68	B. POP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
69	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
70	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
71	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
72	B. POP. DI RIETI SPA - RIETI	azioni ord.
73	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
74	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
75	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
76	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
77	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
78	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
79	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
80	B. POP. JONICA SPA - GROTTAGLIE (TA)	azioni ord.
81	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
82	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
83	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
84	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
85	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
86	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
87	B. POP. VICENTINA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
88	B. REGIONALE CALABRESE SPA - POLISTENA (RC)	azioni ord.
89	B. REGIONALE EUROPEA SPA - CUNEO	azioni risp.
90	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
91	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord.
92	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
93	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
94	CASSA DI RISP. DI CARPI SPA - CARPI (MO)	azioni ord.
95	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
96	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
97	CASSA DI RISP. DI FANO SPA - FANO (PS)	azioni ord.
98	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
99	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
100	CASSA DI RISP. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord. - obbl. cv.

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
con obblighi di informazioni ex artt. 59, 60 e 61 della delibera 11520/1998

(Situazione al 30/04/1999)

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
101	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
102	CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA SPA - PARMA	azioni ord.
103	CASSA DI RISP. DI PERUGIA SPA - PERUGIA	azioni ord.
104	CASSA DI RISP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
105	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
106	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
107	CASSA DI RISP. DI REGGIO EMILIA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
108	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
109	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
110	CASSA DI RISP. DI TRENTO E ROVERETO SPA - TRENTO	azioni ord. - azioni risp. - obbl. cv.
111	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.
112	CASSA DI RISP. DI VERONA VI BL E AN BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
113	CASSA DI RISP. IN BOLOGNA SPA - BOLOGNA	azioni ord. - obbl. cv.
114	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
115	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
116	COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE FINANZIAMENTI SPA - FIRENZE	azioni ord.
117	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
118	CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA - BOLOGNA	azioni priv.
119	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	azioni ord.
120	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
121	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
122	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
123	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
124	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
125	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
126	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
127	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
128	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
129	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
130	GRUPPO BANCARIO CAER SPA - CAER SPA - BOLOGNA	azioni ord.
131	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
132	IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
133	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
134	MEIE ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
135	PHARMACIA & UPJHON SPA - MILANO	azioni ord.
136	PILA SPA - FRAZ. PILA GRESSAN (AO)	azioni ord.
137	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
138	PROFIT HOLDING SPA - VERONA	azioni ord.
139	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL - VERONA	azioni ord.
140	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA- ROMA	azioni ord.
141	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
142	UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
143	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

99A4688

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 recante «Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria»;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 1° aprile 1998 e dal consiglio di amministrazione in data 7 aprile 1998;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nella seduta del 28 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

«L'art. 124 dello statuto viene modificato con l'inserimento della scuola di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria».

Dopo l'art. 490 e con conseguente slittamento della numerazione successiva viene inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 491. — È istituita presso l'Università di Parma la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria con gli indirizzi e abilitazioni di seguito riportati:

Indirizzo	Abilitazione
Area delle scienze naturali	12/A Chimica agraria 13/A Chimica e tecnologie chimiche 54/A Mineralogia e geologia 57/A Scienza degli alimenti 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 60/A Scienze naturali, chimica geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia 74/A Zootecnica e scienze della produzione animale
Area fisico-informatico-matematico	34/A Elettronica 38/A Fisica 42/A Informatica 47/A Matematica 48/A Matematica applicata 49/A Matematica e fisica 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
Area delle scienze umane	36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione 37/A Fiolosofia e storia
Area linguistico-letteraria	39/A Geografia 43/A Italiano storia e educazione civica, geografia nella scuola media 44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 61/A Storia dell'arte
Area delle lingue straniere	45/A Lingua straniera 46/A Lingue e civiltà straniere
Area economico giuridica	17/A Discipline economico aziendali 19/A Discipline giuridiche ed economiche
Area dell'arte e del disegno	3/A Arte del disegno animato 4/A Arte del tessuto, della moda e del costume 5/A Arte del vetro 6/A Arte della ceramica 7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria 8/A Arte della grafica e dell'incisione 9/A Arte della stampa e del restauro del libro 10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria 18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica 21/A Discipline pittoriche 22/A Discipline plastiche 24/A Disegno e storia del costume 25/A Disegno e storia dell'arte 27/A Disegno tecnico ed artistico 28/A Educazione artistica 61/A Storia dell'arte 65/A Tecnica fotografica

Indirizzo	Abilitazione
Area della musica e dello spettacolo	31/A Educazione musicale negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado 32/A Educazione musicale nella scuola media 62/A Tecnica della registrazione del suono 63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva 64/A Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
Area sanitaria e della prevenzione	2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche 40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio 41/A Igiene mentale e psichiatria infantile
Area tecnologica	1/A Aereotecnica e costruzioni aeronautiche 11/A Arte mineraria 14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni 15/A Costruzioni navali e teoria della nave 16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 20/A Discipline meccaniche e tecnologia 23/A Disegno e modellazione odontotecnica 26/A Disegno tecnico 33/A Educazione tecnica nella scuola media
Area tecnologica	34/A Elettronica 35/A Elettrotecnica 42/A Informatica 53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni 55/A Navigazione aerea ed esercitazioni 56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali 58/A Scienze e meccanica agraria, costruzioni rurali e tecniche di gestione aziendale 62/A Tecnica della registrazione del suono 65/A Tecnica fotografica 66/A Tecnologia ceramica 67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva 68/A Tecnologie dell'abbigliamento 69/A Tecnologie grafiche e impianti grafici 70/A Tecnologie tessili 71/A Tecnologie e disegno 72/A Topografia generale
Area delle scienze motorie	29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado 30/A Educazione fisica nella scuola media

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 14 maggio 1999

Il rettore: OCCHIOCUPO

99A4739

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 4 giugno 1999, n. **2.**

Semplificazione delle certificazioni amministrative in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

A tutti i comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori presso ufficio provinciale M.C.T.C.

All'Unità di gestione dell'autotrasportatore di persone e cose

A tutte le associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti nel Comitato centrale

A seguito dell'emanazione della legge n. 127/1997, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84. e della circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno si è proceduto, sentita anche l'Unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose, ad individuare le modalità di produzione e di presentazione della domanda e della relativa documentazione da esibire ai fini della iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

A) *Modalità di semplificazione nella produzione di documenti da parte dell'utenza.*

La normativa in argomento, che fa seguito a quanto a suo tempo già disposto dalla legge n. 241/1990, si prefigge di estendere i casi in cui è possibile far uso delle dichiarazioni sostitutive, riducendo così al minimo il ricorso alle certificazioni che il cittadino è tenuto a produrre alla pubblica amministrazione qualora i dati contenuti in tali certificazioni siano già in possesso della stessa (art. 18 della legge n. 241/1990).

La *ratio* che sottende pertanto l'azione amministrativa, alla luce della recente normativa, risulta così essere quella di venir incontro all'utenza mediante un complesso processo di semplificazione della attività amministrativa volto alla riduzione delle incombenze poste a carico del cittadino relativamente alla produ-

zione di documentazioni amministrative che, come tali, risultano accertabili direttamente dalla pubblica amministrazione.

A tal punto giova, comunque, rammentare come la presentazione delle certificazioni in originale o in copia autentica da parte degli interessati non sia assolutamente preclusa dalla nuova normativa.

Inoltre si evidenzia come le disposizioni in esame non abbiano apportato alcuna innovazione al quadro normativo di riferimento circa l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo in caso di istanze rivolte alla pubblica amministrazione, tese all'ottenimento di un provvedimento amministrativo.

A tratto generale giova rammentare la possibilità di acquisire dati relativi a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione, da parte dell'interessato, di un documento di riconoscimento in corso di validità con la seguente acquisizione della relativa copia del documento, ancorché non autenticata, dal quale sono stati dedotti i dati necessari.

Con particolare riferimento alle procedure di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, l'istante potrà ricorrere a tale possibilità relativamente alla dimostrazione della cittadinanza, della nascita e della residenza.

La nuova normativa prevede diverse modalità di dimostrazione dei requisiti a seconda di ciò che si intende certificare.

Una «prima modalità» prevista dalla nuova normativa è quella consistente nelle *dichiarazioni sostitutive di certificazioni* previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Tali dichiarazioni sono rese dall'interessato, eventualmente anche nel corpo dell'istanza, sottoscritte dallo stesso e riguardano, (facendo riferimento alle sole fattispecie applicabili in tema di iscrizione all'albo), i seguenti stati, fatti e qualità personali:

1) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

2) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

3) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

4) non aver riportato condanne penali;

5) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Le dichiarazioni, equiparate alle certificazioni, in tal modo acquisite dall'amministrazione, si devono intendere come prodotte a titolo definitivo ai fini del rilascio del provvedimento richiesto senza ulteriori incombenze a carico dell'istante.

Si puntualizza che le dichiarazioni in argomento possono essere sottoscritte anche non in presenza del funzionario addetto a riceverle e non debbono essere autenticate.

Una «seconda modalità» di dimostrazione è quella prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 che disciplina i casi di utilizzo delle *dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali (sempre con riferimento alle fattispecie inerenti all'iscrizione all'albo), non ricompresi nell'elencazione di cui alla prima modalità della presente circolare, ma che siano comunque riconducibili nell'ambito delle documentazioni amministrative — in quanto detenuti ed accertabili dalla pubblica amministrazione — possono essere dimostrati con tale ultima modalità.

Anche in tal caso le dichiarazioni possono essere sottoscritte non in presenza del funzionario addetto a riceverle, e non autenticate, qualora siano collegate funzionalmente all'istanza o siano nella stessa richiamate, anche se non prodotte contestualmente a quest'ultima, ma in un secondo momento.

Si puntualizza, inoltre, come sia consentito all'interessato di dimostrare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni in tal modo acquisite dall'amministrazione si devono intendere, anche in questo caso, come prodotte a titolo definitivo ai fini del rilascio del provvedimento richiesto senza ulteriori incombenze a carico dell'istante.

Una «terza modalità» prevista dalla vigente normativa — limitata peraltro alla certificazione di stati, fatti, o qualità personali risultanti da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione — è quella che prevede *l'acquisizione d'ufficio dei documenti da parte dell'amministrazione* nel caso in cui l'interessato non possa o non intenda utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

In tale ultimo caso l'interessato è tenuto ad indicare, al dipendente addetto, senza ulteriori incombenze, quale amministrazione e quale ufficio detiene il dato richiesto affinché l'amministrazione destinataria dell'istanza possa acquisire il certificato anche a mezzo fax o tramite altri strumenti telematici o infornatici idonei ad accertare la provenienza del documento.

La trasmissione di documenti — non soggetti peraltro all'imposta di bollo — avvenuta con queste ultime modalità, non deve essere seguita dalla trasmissione dell'originale del documento acquisito.

Qualora l'acquisizione dei dati utili avvenisse con queste modalità, non si potrà emettere il provvedimento richiesto prima dell'acquisizione della documentazione richiesta, nel rispetto comunque del termine massimo di trenta giorni previsto per completare il procedimento di iscrizione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 298/1974.

B) *Modalità di presentazione dell'istanze e delle documentazioni alla pubblica amministrazione da parte della utenza.*

Ai sensi della normativa in questione le istanze da presentare all'amministrazione, sottoscritte dall'interessato, non devono essere autenticate qualora la sottoscrizione stessa venga apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle, il quale procederà alla verifica dell'identità dell'istante.

Nel caso in cui l'istanza non venga sottoscritta in presenza del dipendente la stessa non deve essere autenticata qualora l'istante alleghi una copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tale copia fotostatica deve essere inserita nel fascicolo relativo all'istanza.

Si rammenta che l'invio dell'istanza può avvenire, unitamente alla copia fotostatica del documento di riconoscimento, e senza autenticazione, anche per via telematica.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive, si ricorda che esse possono rese anche nel corpo dell'istanza; in tal caso la sottoscrizione della istanza (con le modalità sopra indicate) è valida anche per le dichiarazioni sostitutive.

Qualora, inoltre, le dichiarazioni sostitutive non vengano rese nel corpo dell'istanza, la sottoscrizione di queste ultime non va autenticata se apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle, il quale procederà ad una verifica dell'identità del dichiarante, ovvero — se non apposta in presenza del dipendente — qualora esse vengano presentate insieme alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ovviamente sia le istanze sia le dichiarazioni sostitutive, qualora vengano prodotte con l'autenticazione di cui alla previgente normativa, devono essere accettate dall'ufficio competente.

Si fa ulteriormente presente che sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sia le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno contenere, in calce alle dichiarazioni stesse, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato nella quale risulti la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Qualora le dichiarazioni sostitutive vengano rese nel corpo della istanza la dichiarazione di responsabilità sarà apposta in calce alla stessa istanza.

Nel caso in cui l'istanza di iscrizione all'albo venga presentata per il tramite di un soggetto abilitato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, la autenticazione della sottoscrizione dell'intestatario della pratica può essere sostituita con la produzione della copia di un valido documento di identità personale dello stesso intestatario.

Si pone, inoltre, in evidenza che le dichiarazioni sostitutive sia di certificazione sia di atto di notorietà devono anche contenere le indicazioni essenziali che permettano di effettuare i controlli sulle dichiarazioni stesse presso le amministrazioni che detengono i dati dichiarati.

C) *Applicazione nuova normativa per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo e della relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.*

Si puntualizza come l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori — da produrre con il fac-simile che si allega — debba essere in regola con l'imposta di bollo e debba essere sottoscritta con le modalità indicate in precedenza.

È opportuno precisare che la successiva fase di presentazione della documentazione di cui ai punti 2), 4), 5) e 6) dell'art. 13 della legge n. 298/1974, realizzabile attraverso l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive in esame, costituisce il perfezionamento della domanda di iscrizione a suo tempo presentata.

La presentazione di tale documentazione *non* costituisce pertanto nuova domanda e non è quindi soggetta all'imposta di bollo.

Sarà conseguentemente necessario che, nel dimostrare il possesso di tali requisiti, vengano citati gli estremi della conseguita iscrizione provvisoria all'albo.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata con una semplice lettera di trasmissione di cui si allega fac-simile alla presente.

Quanto poi alla documentazione da produrre ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti in materia di iscrizione all'albo, si precisa che:

*c*1) i seguenti requisiti, poiché si riferiscono a stati, fatti e qualità personali i cui dati sono detenuti dalla pubblica amministrazione e pertanto accertabili dalla stessa e, comunque, rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, possono essere dimostrati con le *dichiara-*

zioni sostitutive di certificazioni previste dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:

possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea;

aver ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa o aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

non aver riportato condanna a pene che importi la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ne essere stato soggetto a procedura fallimentare;

possedere il requisito della capacità professionale;

non aver riportato condanne ostative, ai sensi della vigente normativa, al possesso del requisito dell'onorabilità.

Nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione la stessa potrà essere dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato.

Giova altresì evidenziare che laddove alcuni dei requisiti vadano dimostrati da soggetti diversi da colui che chiede l'iscrizione (vedi capacità professionale ed onorabilità) la dichiarazione, qualora non fosse resa direttamente dagli interessati, potrà essere prodotta, con le modalità di cui al successivo punto *c*2), dallo stesso richiedente;

*c*2) i seguenti requisiti, in quanto relativi a stati, fatti e qualità non rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, ma i cui dati, comunque, sono in possesso della pubblica amministrazione e conseguentemente accertabili dalla stessa, vanno dimostrati attraverso le *dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà* di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:

possedere i mezzi tecnici (autoveicoli);

essere iscritto al registro delle imprese;

non aver in corso procedura di fallimento, né procedimenti in corso per tutte le fattispecie ostative previste dalla normativa vigente;

*c*3) per quanto attiene alla dimostrazione dei seguenti requisiti relativi a stati, fatti, qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati presso una pubblica amministrazione, oltre alla dimostrazione con le modalità sopra elencate, è ammissibile *l'acquisizione diretta* delle documentazioni da parte del competente comitato provinciale (con la procedura precedentemente indicata per tale modalità) qualora l'interessato non possa o non intenda utilizzare le dichiarazioni sostitutive:

possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea;

possedere i mezzi tecnici (autoveicoli);

essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa o aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

essere iscritto al registro delle imprese;

*c*4) la dimostrazione dei seguenti requisiti, *in quanto non accertabili in alcun modo dalla pubblica amministrazione*, poiché attestanti documentazione non in possesso della stessa, può essere fornita solo tramite la produzione di idonea certificazione redatta con le modalità già previste dalla normativa di settore attualmente vigente:

avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare;

possedere il requisito della capacità finanziaria;

godere del trattamento di reciprocità per i cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 298/1974 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 55/1978.

D) *Certificazione antimafia.*

Per quanto attiene alla certificazione antimafia si puntualizza che per la stessa non è consentito il ricorso all'istituto dell'autocertificazione, poiché la produzione di tale certificazione è regolamentata da specifica legislazione.

Pertanto l'acquisizione delle informazioni relative all'antimafia deve essere conseguita o mediante presentazione da parte dell'interessato del certificato relativo alla stessa o mediante accertamento d'ufficio da parte della amministrazione presso le competenti autorità e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

E) *Documentazione prodotta da cittadini esteri.*

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive contemplate nella presente circolare, rese da cittadini appartenenti alla Unione europea, si applicano le stesse disposizioni previste per i cittadini italiani.

Le dichiarazioni dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, ma regolarmente residenti in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e pertanto iscritti presso l'anagrafe della popolazione residente, possono essere rese con le modalità previste dalla presente circolare limita-

tamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, che non risultino essere residenti in Italia ai sensi delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti mediante la produzione della relativa certificazione probante senza poter ricorrere alle dichiarazioni sostitutive.

Per questi ultimi rimane, comunque, ferma la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive rese con le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 22 maggio 1995, n. 431 (in *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1995, n. 246), sempre limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Tale ultima dichiarazione dovrà essere effettuata davanti alle autorità consolari dei paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme.

F) *Controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese.*

Per quanto attiene alle sole *dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*, si evidenzia che il comitato provinciale, qualora ritenga necessario controllare la veridicità di tali dichiarazioni, dovrà richiedere, entro quindici giorni, all'amministrazione competente, la necessaria documentazione probante quanto dichiarato.

Al fine di consentire all'interessato di accelerare il procedimento — attraverso la trasmissione, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici, di copia, ancorché non autenticata, dei certificati oggetto della verifica — il comitato provinciale dovrà comunicare allo stesso che è stata avviata tale procedura di accertamento.

Si ribadisce come la procedura debba in ogni caso concludersi entro i trenta giorni previsti dalla legge n. 298/1974 per rilasciare l'iscrizione all'albo.

Gli eventuali controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini stranieri, nel caso in cui il dato sia detenuto presso organismi esteri, saranno richiesti alle competenti autorità consolari o diplomatiche così come previsto nella circolare del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999).

La nuova norma prevede, inoltre, che l'amministrazione sia tenuta ad effettuare controlli successivi, anche a campione, sia per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sia per quanto attiene alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

In attesa della realizzazione di un sistema integrato di informatizzazione tra pubbliche amministrazioni, che permetta un rapido ed efficiente controllo di quanto dichiarato, si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare almeno controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute.

Tali tipi di controllo, infatti, così come previsti dalla normativa oggetto della presente circolare, non appaiono sostituibili con i controlli periodici previsti dal decreto legislativo n. 84/1998 relativi alla verifica circa il permanere dei requisiti richiesti alle imprese iscritte all'albo.

Al fine di realizzare uniformità di comportamento da parte delle sedi provinciali, e nelle more della stampa di modelli unici da trasmettere alle stesse, è stata predisposta la modulistica allegata alla presente circolare, che dovrà essere pertanto utilizzata come fac-simile nei procedimenti di competenza dei comitati provinciali in materia di iscrizioni all'albo, concernente:

allegato 1 - domanda di iscrizione all'albo;

allegato 2 - dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

allegato 3 - integrazione della documentazione inerente l'iscrizione al registro delle Imprese;

allegato 4 - integrazione della restante documentazione.

Si ritiene opportuno evidenziare come le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscano esclusivamente alle modalità di semplificazione delle certificazioni amministrative da produrre e nulla innovino in materia di procedure di iscrizione all'albo che restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.

Si chiede ai comitati provinciali in indirizzo di voler dare la massima consentita diffusione, anche attraverso affissione nei locali accessibili all'utenza, alle disposizioni di cui sopra ed alla modulistica allegata alla presente.

Si chiede parimenti alle associazioni di categoria in indirizzo di voler dare la medesima diffusione presso i propri associati.

Il Presidente del Comitato centrale
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
DE LIPSIS

ALLEGATO 1

Modulo da utilizzare dai cittadini italiani , dai cittadini appartenenti a paesi dell'Unione Europea o dai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ma regolarmente residenti in Italia ai sensi del DPR 30 maggio 1989 , n° 223 .

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
COMITATO PROVINCIALE ALBO AUTOTRASPORTATORI DI

Domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Il/la sottoscritto/a..

nato/a il.............................. a... prov.................................

residente in... prov.................................

via.., n°...............CAP.............

(*) in qualità di..

dell'impresa..

con sede in...prov.................................

via..,n°.............. CAP.............

telefono..

codice fiscale / partita IVA dell'impresa..

sedi secondarie in..

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1974 , n° 298 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 454, l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

A tal fine il/la sottoscritto/a DICHIARA di voler esercitare l'attività:

a) (**) senza limitazione alcuna nella tipologia veicolare;

b) (**) esclusivamente con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 ton. o il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 ton.; con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; con veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

A tal fine il/la sottoscritto/a ALLEGA:

1) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;

2) (***) documentazione attestante il possesso del requisito della capacità finanziaria;

3) (**) certificazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

(**) Il/la sottoscritto/a, in quanto cittadino/a non appartenente all'Unione Europea, allega la documentazione comprovante il trattamento di reciprocità ai fini della possibilità per i cittadini italiani di poter esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi nel rispettivo Stato estero.

(**) Il/la sottoscritto/a, in quanto cittadino/a non appartenente all'Unione Europea e non residente in Italia secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, allega:

1) (**) documentazione comprovante il possesso dei requisiti utili per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;

2) (**) dichiarazioni sostitutive rese dinanzi alle autorità consolari dei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22 maggio 1995 n. 431.

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare la tassa di concessione governativa con le modalità e nella misura previste dalla normativa vigente.

Luogo e data *Firma*

(*) *indicare se titolare o legale rappresentante*

(**) *barrare se non interessa*

(***) *requisito da non dimostrare qualora si intenda esercitare l'attività con i veicoli di cui al punto b)*

ALLEGATO 2

Modulo da utilizzare dai cittadini italiani , dai cittadini appartenenti a paesi dell'Unione Europea o dai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ma regolarmente residenti in Italia ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n° 223.

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
COMITATO PROVINCIALE ALBO AUTOTRASPORTATORI DI

Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 , n° 403 per l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Il/la sottoscritto/a..

nato/a il................................ *a*.. *prov*...............................

residente in... *prov*...............................

via...*, n°*............... *CAP*.............

codice fiscale...

(*) in qualità di..

dell'impresa..

con sede in..*prov*...............................

Via..*,n°*............... *CAP*.............

dichiara ai sensi dell' articolo 1 del DPR 403/1998

1) di essere cittadino/a...;

2) di non aver riportato condanne che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

3) di non essere stato soggetto a procedura fallimentare;

4) di aver ottenuto, poiché soggetto a procedura fallimentare, la riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 con sentenza n. .... del ....;

5) di non aver riportato condanne ostative all'iscrizione all'Albo ai sensi dell' articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 1998, n° 84;

6) di aver riportato la/le seguente/i condanna/e ostativa/e all'iscrizione all'Albo ....
...
in data ....
e di aver ottenuto in data...
con sentenza n° .... la riabilitazione;

7) (**) essere in possesso di attestato di capacità professionale per trasporti nazionali/ nazionali - internazionali conseguita in data .... presso la Commissione regionale d'esame del... ,(***) oppure, *ottenuta in esenzione dall'esame, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 14 marzo 1998, n° 84, con provvedimento rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Ufficio Provinciale di.. - in data .... e di voler utilizzare tale attestato solo ed esclusivamente in favore dell'Impresa ....;*

altresì dichiara ai sensi dell'articolo 2 del DPR 403/1998

8) di non aver in corso procedura fallimentare, di non essere stato soggetto a procedura fallimentare e di non aver in corso procedimenti per tutte le fattispecie ostative all' iscrizione all'Albo ;

9) che le sotto elencate persone, che rappresentano la totalità dei soci illimitatamente responsabili, degli amministratori o dei designati a dirigere l'attività di trasporto dell'impresa, soddisfano al requisito dell'onorabilità previsto dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 1998 , n° 84, che non hanno riportato condanne che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, che non hanno in corso procedure fallimentari, che non sono stati soggetti a tali procedure e che non hanno procedimenti in corso per tutte le fattispecie ostative all'iscrizione all'Albo:

nome cognome, data di nascita	residenza, codice fiscale	qualifica rivestita nella Società

10) che le sotto elencate persone, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili, amministratori o designati a dirigere l'attività di trasporto dell'impresa, avendo riportato condanne ostative, hanno ottenuto la sentenza di riabilitazione:

nome cognome data di nascita	residenza codice fiscale	qualifica rivestita nella Società	estremi e tipo condanna estremi riabilitazione

11) (**) che la persona sotto elencata (indicare nome e cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica rivestita nell'ambito della Società) nella qualità di collaboratore dell'impresa familiare, di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o di designato a dirigere l'attività di trasporto dell'impresa è in possesso di attestato di capacità professionale per trasporti nazionali/ nazionali - internazionali conseguita in data .... presso la Commissione regionale d'esame del................................... ,(***) oppure, *ottenuta in esenzione dall'esame, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 14 marzo 1998, n° 84, con provvedimento rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Ufficio Provinciale di.................................... - in data .... e di voler utilizzare tale attestato solo ed esclusivamente in favore dell'Impresa ....;*

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole emanato

sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 11 del DPR 20 ottobre 1998, n° 403 .

Luogo e data *Firma*

(*) indicare se titolare o legale rappresentante

(**) da non compilare qualora si intenda esercitare l'attività con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 ton. o il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 ton.; con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; con veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri

(***) compilare la parte che interessa

ALLEGATO 3

Modulo da utilizzare dai cittadini italiani, dai cittadini appartenenti a paesi dell'Unione Europea o dai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ma regolarmente residenti in Italia ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n°223.

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE COMITATO PROVINCIALE ALBO AUTOTRASPORTATORI DI

Integrazione della documentazione ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi relativamente all'iscrizione al Registro delle Imprese

Il/ la sottoscritto /a ....

nato /a il............................. a...prov..........................

residente in..prov..........................

via...,n°...........CAP............

codice fiscale..

(*) in qualità di..

dell'impresa...

numero di iscrizione nell'elenco separato..

ai fini dell'integrazione della documentazione prevista dall'articolo 13 della legge 6 giugno 1978, n° 298

dichiara ai sensi dell'articolo 2 del DPR 403/1998

1) *di aver ottenuto in data.......................... l'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di.. per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ;*

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 , n° 15 nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 11 del DPR 20 ottobre 1998 , n° 403 .

Luogo e data *Firma*

(*) indicare se titolare o legale rappresentante

ALLEGATO 4

Modulo da utilizzare dai cittadini italiani, dai cittadini appartenenti a paesi dell'Unione Europea o dai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ma regolarmente residenti in Italia ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n°223.

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE COMITATO PROVINCIALE ALBO AUTOTRASPORTATORI DI

Integrazione della documentazione ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Il/ la sottoscritto /a ....

nato /a il............................a...prov..........................

residente in..prov..........................

via...,n°............CAP............

codice fiscale...

(*) in qualità di...

dell'impresa...

numero di iscrizione nell'elenco separato...

ai fini dell'integrazione della documentazione prevista dall'articolo 13 della legge 6 giugno 1978, n° 298

dichiara ai sensi dell'articolo 1 del DPR 403/1998

1) di non avere dipendenti, (**) oppure, *di avere alle proprie dipendenze n° .... dipendenti di cui n° .... operai e n° .... impiegati, tutti regolarmente denunciati agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori e di avere il seguente numero di posizione INPS...*

INAIL...

e di essere in regola con le relative contribuzioni ;

2) di aver presentato denuncia sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa per l'anno .... ;

altresì dichiara ai sensi dell'art. 2 del DPR 403/1998

3)(***) di avere la disponibilità dei seguenti veicoli immatricolati ad uso di terzi:

....

....

....

....

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 11 del DPR 20 ottobre 1998, n° 403.

Si allega la documentazione comprovante la stipula del contratto di assicurazione civile per la circolazione dei veicoli relativamente ai mezzi posseduti.

Luogo e data *Firma*

(*) indicare se titolare o legale rappresentante

(**) barrare la parte che non interessa

(***) specificare modello, targa, data di immatricolazione e se il veicolo posseduto è in proprietà, usufrutto patto di riservato dominio o leasing

99A4740

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 7 giugno 1999, n. **1039729.**

Legge n. 488/1992 - Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota di contributo, a titolo di anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ass.I.Lea

All'ass.I.Re.Me.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

All'A.N.I.A.

La presente circolare sostituisce con applicazione immediata la precedente del 25 settembre 1998, prot. n. 1068586, di pari oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1998, considerata l'opportunità di adeguare lo schema di garanzia fidejussoria, anche in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardante la revisione delle procedure di erogazione delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992.

Pertanto, ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, le fidejussioni o le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Spett.le Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
D.G.C.I.I. - Roma
presso la banca concessionaria

Premesso che:

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici, ed inoltre la circolare n. 234363/1997, per il settore estrattivo, manifatturiero e di servizi, e il decreto ministeriale del 20.7.1998 e la circolare n. 1039080/1999, per il settore turistico-alberghiero;

b) l'impresa ....
(in seguito indicata per brevità "contraente")
con sede legale in ....
codice .fiscale .... partita IVA ....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. ....
ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato per brevità "Ministero"), per il tramite della banca concessionaria ....
la domanda progetto n. ...., finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva di ....;

c) il Ministero con decreto n. .... del ...., ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in c/capitale dell'importo complessivo di L. ...., da rendere disponibile in (due o tre) ...... quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto decreto di concessione;

d) la prima quota di contributo, per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata, può essere erogata anche a titolo d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione;

e) con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n........ del.... pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.... del........ è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria, prevista dal citato art. 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta .... (1)
(in seguito indicata per brevità "banca" o "società") con sede legale in ....
iscritta nel registro delle imprese di .... al n. .... iscritta all'albo/elenco........................ (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
.... nato a...................... il..........
.... nato a...................... .il.........
nella loro rispettiva qualità di ...., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L. .... (diconsi lire ....) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero (o dalla banca concessionaria) con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della legge n. 488/1992 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

2. La banca/società' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fidejussore

....

Il contraente

....

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, *ex* art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

99A4741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Maria della misericordia, in Roma

Con decreto ministeriale 22 maggio 1999, la parrocchia S. Maria della misericordia ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. Maria Madre della misericordia e contestualmente trasferito la propria sede da via dei Gordiani n. 365 a via dei Gordiani n. 81, sempre con sede in Roma.

99A4743

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Maria della purificazione, in Roma

Con decreto ministeriale 20 maggio 1999, la parrocchia S. Maria della purificazione ha assunto la nuova denominazione di parrocchia S. Liborio e contestualmente trasferito la propria sede da via Nomentana n. 960 a via T. Buazzelli s.n.c., sempre con sede in Roma.

99A4744

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 giugno 1999

Dollaro USA	1,0437
Yen giapponese	125,42
Dracma greca	323,95
Corona danese	7,4302
Corona svedese	8,8530
Sterlina	0,64730
Corona norvegese	8,1805
Corona ceca	37,055
Lira cipriota	0,57817
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,87
Zloty polacco	4,1132
Tallero sloveno	195,1662
Franco svizzero	1,5952
Dollaro canadese	1,5234
Dollaro australiano	1,5765
Dollaro neozelandese	1,9457
Rand sudafricano	6,3509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4826

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto ministeriale 27 aprile 1999 è stata concessa la seguente onorificenza al merito di Marina:

Medaglia d'argento

Deganutto Pierangelo, nato a La Spezia il 28 maggio 1961, Capo di 1ª classe palombaro/sommozzatore - matr. V79TO309/Sp. «In qualità di operatore con scafandro rigido assolveva la missione assegnata, agganciando il bersaglio subacqueo evoluto giacente su un fondale di 252 metri.

L'operazione era resa particolarmente impegnativa e delicata per l'assenza pressoché totale di luce e la presenza di forti correnti, ma veniva portata a termine superando le difficoltà ambientali e tecniche inerenti l'aggancio, con reiterate immersioni.

In particolare ha destato unanime riconoscimento lo sforzo prolungato e continuo prodotto nel corso dell'ultima immersione durata 6 ore e conclusasi alle 02,35 del 28 luglio 1998.

Dava lustro e decoro alla Marina Militare per la dimostrazione di coraggio, tenacia, professionalità e perizia marinaresca.». — (Acque antistanti La Spezia, 25-28 luglio 1998).

99A4689

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di studi sulla cultura e l'immagine di Roma, in Roma

Con decreto ministeriale 31 maggio 1999 al «Centro di studi sulla cultura e l'immagine di Roma», con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A4745

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losferron»

Estratto decreto NCR n. 158 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale LOSFERRON, nella forma e confezione: blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluconato uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8, Milano, codice fiscale 00747030153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Asta medica Arzneimittel Ges.m.b.H., Liesinger Flur-Gasse, 2c A-1230, Vienna, Austria.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluconato uso orale;

A.I.C. n. 027731049 (in base 10), 0UG939 (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe++);

eccipienti: acido ascorbico, acido citrico, acido tartarico, sodio bicarbonato, sodio carbonato monoidrato, sodio ciclamato, sodio saccarinato, Leutum S (E110), aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4704

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromatonferro»

Estratto decreto NCR n. 160 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale CROMATONFERRO, nella forma e confezione: blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluconato uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, Firenze, codice fiscale 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Asta medica - Arzneimittel Ges.m.b.H., nello stabilimento sito in Liesinger Flur-Gasse, 2c, Vienna, Austria.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluconato uso orale;

A.I.C. n. 026689063 (in base 10), 0TGHK7 (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe++);

eccipienti: acido ascorbico, acido citrico, acido tartarico, sodio bicarbonato, sodio carbonato monoidrato, sodio ciclamato, sodio saccarinato, Leutum S (E110), aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4705

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eryacne»

Estratto decreto n. 168 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale ERYACNE, nella forma e confezione: «2% gel» tubo da 30 g di gel al 2% per uso topico dermatologico, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Dell'Annunciata n. 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Laboratoires Galderma Zone d'Activités de Montdésir 74540 Alby sur Chéran Francia, sia dalla società Laboratoires Chemineau 93 Route de Monnaie 37210 Vouvray Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2% gel» tubo da 30 g di gel al 2% per uso topico dermatologico;

A.I.C. n. 032135016 (in base 10), 0YNPV8 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: eritromicina base 2 g.

eccipienti: butilidrossitoluene, idrossipropilcellulosa, alcool etilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Eryacne» gel 2% è indicato per il trattamento topico dell'acne ed in particolare per quelle forme papulopustulose con componente infiammatoria dominante.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4712

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuscent»

Estratto decreto n. 183 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale IBUSCENT, nella forma e confezione: flacone contenente 10 compresse effervescenti da 200 mg per uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270, codice fiscale n. 04843650153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Elan Pharma SA CH-6805 Mezzovico (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone contenente 10 compresse effervescenti da 200 mg per uso orale;

A.I.C. n. 029476013 (in base 10), 0W3K5F (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro, bicarbonato di sodio, sodio carbonato anidro, acido citrico anidro, aroma alla menta, aroma all'anice, glutammato di sodio, sodio benzoato, saccarina, sale sodico, glucosio anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia: stati infiammatori dolorosi a carico delle articolazioni e dei legamenti, dolori di schiena, mal di testa, mal di denti, dolori conseguenti ai traumi, dismenorrea. Come antipiretico negli stati influenzali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

99A4722

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nephrosteril»

Decreto A.I.C. n. 201 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale NEPHROSTERIL, nella forma e confezione: «7%» flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa e flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Fresenius AG. di Bad Homburg V.D.H. (Germania), rappresentata in Italia dalla Società S.I.F.RA Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Fresenius Pharma Austria GBMH, nello stabilimento sito in Graz (Austria) Hafnerstrasse 36; i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 250 ml di soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 028040018 (in base 10), 0URQUL (in base 32);

classe: «C»;

flacone 500 ml di soluzione per infusione endovenosa:

A.I.C. n. 028040020 (in base 10), 0URQUN (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa contengono:

principi attivi: L-isoleucina g 5,10; L-leucina g 10,30; L-lisina monoacetato g 10,01 (pari a L-lisina 7,1 g); L-metionina g 2,80; N-acetil-L-cisteina g 0,50 (pari a L-cisteina g 0,37); L-fenilalanina g 3,80; L-treonina g 4,80; L-triptofano g 1,90; L-valina g 6,20; L-arginina g 4,90; L-istidina g 4,30; glicina g 3,20; L-alanina g 6,30; L-prolina g 4,30; L-serina g 4,50; acido L-malico g 1,50; Acido acetico g 1,38;

eccipienti: acqua p.p.i.(nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: apporto bilanciato di aminoacidi nelle insufficienze renali acute e croniche ed in caso di trattamento emodialitico o di dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4715

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haes-Steril»

Decreto A.I.C. n. 202 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale HAES-STERIL, nella forma e confezioni: «6%» flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa, «6%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa, «10%» flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa, «10%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Fresenius AG. di Bad Homburg V.D.H. (Germania), rappresentata in Italia dalla società S.I.F.RA Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6%» flacone 250 ml di soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 032247013 (in base 10), 0YS375 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«6%» flacone 500 ml di soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 032247025 (in base 10), 0YS37K (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«10%» flacone 250 ml di soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 032247037 (in base 10), 0YS37X (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«10%» flacone 500 ml di soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 032247049 (in base 10), 0YS389 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

«6%» 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa contengono:

principi attivi: poli (0-2 idrossietil) amido g 60 grado di sostituzione 0,5 (0,40-0,55) (peso molecolare medio: 200.000); sodio cloruro g 9,0 Na^+ 154 mmol/l; Cl^- 154 mmol/l;

eccipienti: acqua p.p.i, sodio idrossido, acido cloridrico (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«10%» 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa contengono:

principi attivi: poli (0-2 idrossietil) amido g 100 grado di sostituzione 0,5 (0,40-0,55) (peso molecolare medio: 200.000); sodio cloruro g 9,0 Na^+ 154 mmol/l; Cl^- 154 mmol/l;

eccipienti: acqua p.p.i, sodio idrossido, acido cloridrico (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi della ipovolemia e dello shock (terapia di sostituzione di volume) in rapporto a: interventi chirurgici (shock chirurgico), traumi (shock traumatico), infezioni (shock settico), ustioni (shock da ustione), diluzione terapeutica del sangue (emodiluizione), emodiluizione normovolemica acuta (ENA) per ridurre il ricorso a sangue da donatore nel corso di interventi (emodiluizione iso/ipervolemica).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil»

Decreto NCR n. 205 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale LISOMUCIL, nella forma e confezione: «senza zucchero» flacone da 200 ml di sciroppo al 5% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe S.A., nello stabilimento sito in Coutances (Francia), Zone Industrielle de la Guérie.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 200 ml di sciroppo senza zucchero al 5%;

A.I.C. n. 023185097 (in base 10), 0Q3KQ9 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: carbocisteina 0,05 g;

eccipienti: glicerolo, idrossietilcellulosa, saccarina sodica, p-idrossibenzoato di metile, polvere di caramello, elisir aromatico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica delle affezioni dell'apparato respiratorio accompagnate da tosse e catarro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenolo clortalidone»

Decreto G n. 206 del 12 maggio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLO CLORTALIDONE, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48, codice fiscale n. 09300200152.

Confezione: «Mite» 28 compresse rivestite.

A.I.C. n. 033037019/G (in base 10), 0ZJ6QV (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società Monsanto S.p.a, nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Composizione: «Mite» una compressa rivestita contiene:

principi attivi: atenololo mg 50; clortalidone mg 12,5;

eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. «Atenololo clortalidone» "Mite" trova particolare impiego nell'ipertensione lieve-moderata.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo clortalidone»

Decreto G n. 207 del 12 maggio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLOLO CLORTALIDONE, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate: 28 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48, codice fiscale n. 09300200152.

Confezione:

«28 compresse rivestite»:

A.I.C.: n. 033037021/G (in base 10), 0ZJ6QX (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla Società Monsanto S.p.a, nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Composizione:

una compressa rivestita contiene:

principi attivi: atenololo mg 100; clortalidone mg 25;

eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. L'impiego di «Atenololo clortalidone» è indicato soprattutto in quelle forme di ipertensione insufficiente controllate dalla sola monoterapia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unituss»

Decreto A.I.C. n. 208 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale UNITUSS, nella forma e confezione: flacone sciroppo da 150 ml per uso orale.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sciroppo da 150 ml per uso orale;

A.I.C. n. 033204013 (in base 10), 0ZP9TF (in base 32);

classe «C».

Composizione:

100 ml contengono:

principi attivi: destrometorfano bromidrato 133 mg (pari a detrometorfano 102,6 mg);

eccipienti: saccarosio, glicole propilenico, sodio carbossimetilcellulosa, cellulosa microcristallina sodio citrato, acido citrico monoidrato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma menta, aroma camomilla, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nipin»

Estratto decreto A.I.C. n. 210 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale NIPIN, nella forme e confezioni: «30» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso orale, «60» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 60 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio, 11-15 - 22036 Erba (Como), codice fiscale n. 00232040139.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Lisapharma S.p.a., nello stabilimento sito in via Licinio n. 11, Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso orale;

A.I.C. n. 031806019 (in base 10), 0YBNL3 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«60» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 60 mg per uso orale;

A.I.C. n. 031806021 (in base 10), 0YBNL5 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa da 30 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 60 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atermin»

Estratto decreto n. 212 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale ATERMIN, nella forma e confezione: 14 compresse per uso orale da 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali n. 34 - 36 - 38, codice fiscale n. 00312600174.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. presso lo stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34 - 36 - 38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse per uso orale da 100 mg;

A.I.C.: n. 032127019 (in base 10), 0YNGIC (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 1º giugno 1998, con la quale la ditta Magis farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo «atenololo» non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norcuron»

Estratto decreto NCR n. 220 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale NORCURON, anche nelle forme e confezioni: «10» 4 fiale di polvere liofilizzata da 10 mg per uso endovenoso, «10» 10 fiale di polvere liofilizzata 10 mg per uso endovenoso (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Organon Teknika B.V., Boseind, 15 - 5281 RM Boxtel (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Organon Teknika S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ostilia, 15, Roma, codice fiscale n. 07962500158.

Produttore: la produzione ed il controllo sono eseguiti dalla Organon N.V. nello stabilimento sito in Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss, Olanda; le operazioni di confezionamento sono eseguite dalla Organon Italia S.p.a., nello stabilimento sito in via Costarica, 15-15A, Pomezia, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10» 4 fiale di polvere liofilizzata da 10 mg per uso endovenoso;

A.I.C. n. 026566036 (in base 10), 0TBRDN (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo bromuro di vecuronio gode di tutela brevettuale;

«10» 10 fiale di polvere liofilizzata da 10 mg per uso endovenoso;

A.I.C. n. 026566048 (in base 10), 0TBRF0 (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo bromuro di vecuronio gode di tutela brevettuale.

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: bromuro di vecuronio 10 mg;

eccipienti: acido citrico, fosfato bisodico, mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il «Norcuron» è indicato come coadiuvante in anestesia generale per facilitare l'intubazione endotracheale ed ottenere un miorilassamento nel corso dell'intervento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4707

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina con adrenalina Cabon».

Estratto decreto A.I.C. n. 226 del 19 maggio 1999

Specialita medicinale: MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON, nelle forme e confezioni: «2%» astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione iniettabile di mepivacaina 2% + adrenalina 1:100.000.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a. con sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia, 168, codice fiscale n. 10070070155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Laboratorios Inibsa S.A. nello stabilimento sito in Carret Sabadell a Granoliers, km 14,5, Llissa De Vall, Barcellona, Spagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2%» astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione iniettabile di mepivacaina 2% + adrenalina 1:100.000;

A.I.C. n. 034342016 (in base 10), 10S140 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi: mepivacaina HCl 20,00 mg, adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina;

eccipienti: sodio metabisolfito, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesia locale e regionale tronculare per uso stomatologico e odontoiatrico.

Il preparato con adrenalina è particolarmente indicato nei casi in cui si desideri ischemia assoluta nella regione anestetizzata per un periodo prolungato, in tal modo permettendo gli interventi più lunghi e delicati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria e stomatologia (art. 10, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Cabon»

Estratto decreto A.I.C. n. 227 del 19 maggio 1999

Specialità medicinale MEPIVACAINA CABON, nella forma e confezione: «3%» astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione iniettabile di mepivacaina.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., con sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia, 168, codice fiscale n. 10070070155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Laboratorios Inibsa S.A. nello stabilimento sito in Carret Sabadell a Granoliers, km 14,5, Llissa De Vall, Barcellona, Spagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«3%» astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione iniettabile di mepivacaina;

A.I.C.: n. 031833015 (in base 10), 0YCGXR (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina HCl 30,00 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesia locale e regionale tronculare per uso stomatologico e odontoiatrico.

Il preparato senza adrenalina è utile nel trattamento anestetico di quei soggetti nei quali è controindicato il vasocostrittore: gravi ipertesi, coronaropatici, diabetici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria e stomatologia (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4713

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina Abbott»

Decreto A.I.C. n. 228 del 19 maggio 1999

Specialità medicinale VANCOMICINA ABBOTT, nella forma e confezioni: un flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa, 1 flaconcino da 1 g di polvere per soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Abbott France S.A., nello stabilimento sito in St. Remy sue Avre (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

un flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 032213011 (in base 10), 0YR20M (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è coperto da tutela brevettuale;

1 flaconcino da 1000 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 032213023 (in base 10), 0YR20Z (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa contiene:

principio attivo: vancomicina 500 mg come vancomicina cloridrato 512,5 mg;

eccipienti: acido cloridrico, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni flaconcino da 1 g di polvere per soluzione per infusione endovenosa contiene:

principio attivo: vancomicina 1 g come vancomicina cloridrato 1,025 g;

eccipienti: acido cloridrico, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento; oppure, in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici. La vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo streptococcus viridans o dallo streptococcus bovis.

Per le endocarditi causate da enterococchi (ad esempio E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da staphylococcus epidermidis o da difteroidi. Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina. La formulazione iniettabile di vancomicina può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibiotico-terapia causate da C. difficile e nelle enterocoliti di natura stafilococcica. La somministrazione per via iniettabile della vancomicina cloridrato da sola è di dubbio beneficio per queste indicazioni. Il cloridrato di vancomicina assunto per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4710

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nekacin»

Decreto A.I.C. n. 229 del 19 maggio 1999

Specialità medicinale NEKACIN, nella forma e confezioni: 1 fiala di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v. + 1 siringa; 5 fiale di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v.; 1 fiala di soluzione iniettabile da 1000 mg e.v./i.m.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v. + 1 siringa;

A.I.C. n. 033190012 (in base 10), 0ZNW3W (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 55-*bis*»; il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

5 fiale di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v.;

A.I.C. n. 033190024 (in base 10), 0ZNW48 (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H»; il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

1 fiala di soluzione iniettabile da 1000 mg i.m./e.v.;

A.I.C. n. 033190036 (in base 10), 0ZNW4N (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 55-*bis*»; il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 fiala di soluzione iniettabile da 500 mg i.m/i.v. contiene:

principio attivo: amikacina solfato mg 667,5 pari ad amikacina base mg 500;

eccipienti: sodio citrato, sodio bisolfito, acido solforico, acqua per p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala di soluzione iniettabile da 1000 mg i.m/i.v. contiene:

principio attivo: amikacina solfato mg 1335 pari ad amikacina base mg 1000;

eccipienti: sodio citrato, sodio bisolfito, acido solforico, acqua per p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di infezioni gravi sostenute da germi Gram-negativi sensibili all'antibiotico compresi ceppi di pseudomonas e stafilococchi resistenti ad altri antibiotici. In particolare l'Amikacina risulta indicata nelle seguenti forme: batteriemie e setticemie (inclusa la sepsi neonatale); infezioni complicate e ricorrenti delle vie genito-urinarie; infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato osteo-articolare, del sistema nervoso centrale (compresa la meningite) e del tessuto cutaneo e sottocutaneo; infezioni endo-addominali (compresa la peritonite); ustioni ed infezioni post-operatorie.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione: «5 fiale di soluzione iniettabile i.m./ev. da 500 mg»: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni: «1 fiala di soluzione iniettabile i.m./ev. da 500 mg e 1 fiala di soluzione iniettabile i.m./ev. da 1000 mg»: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4711

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Resizem»

Decreto A.I.C. n. 230 del 19 maggio 1999

Specialità medicinale RESIZEM, nella forma e confezione: 16 capsule rigide 180 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale n. 00394440481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3, sia dalla società A. Menarini industrie sud, nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

16 capsule rigide 180 mg;

A.I.C. n. 028632014 (in base 10), 0V9SYG (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: diltiazem resinato pari a mg 180 di diltiazem cloridrato;

eccipienti: costituenti la capsula: gelatina, ferro ossido giallo (E 172), titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della cardiopatia ischemica: angina da sforzo, angina spontanea, angina mista, postumi di infarto miocardico. Ipertensione arteriosa essenziale di grado lieve e moderato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nolipid»

Estratto decreto n. 98 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità sospesa con decreto del 2 novembre 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 44, fino ad ora intestata alla società Samil S.p.a., con sede in via Piemonte, 32 - 00187 Roma, codice fiscale n. 00404510588.

Specialità NOLIPID:

50 capsule 500 mg, A.I.C. n. 024975017,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 07195130153.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter»

Estratto decreto n. 149 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit n. 8 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale n. 00795960152.

Specialità ADENOPLEX RICHTER:

«Forte» IM 5 fiale liof. + 5 fiale;

A.I.C. n. 012352023,

è ora trasferita alla società: Scharper S.r.l., con sede in Via Gesù, 10 - 20121 Milano, codice fiscale n. 09098120158.

I lotti della specialità medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampicillina Recordati».

Estratto decreto n. 190 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità AMPICILLINA RECORDATI:

12 capsule 250 mg, A.I.C. n. 021909078;

16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 021909080;

1 flac. sospensione OS 60 ml 5%, A.I.C. n. 021909092;

1 flac. liof. 1 g + 1 fiala 3 ml, A.I.C. n. 021909104;

im 4 fl. liof. 1 g + 4 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 021909116;

im 6 fl. liof. 1 g + 6 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 021909128,

è ora trasferita alla società: Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Con variazione della denominazione in: Ampicillina Eg.

Produzione, controllo e confezionamento: Biopharma S.r.l., con sede in via delle Gerbere s.n.c., Santa Palomba (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Recordati».

Estratto decreto n. 192 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità DICLOFENAC RECORDATI:

30 compresse gastrores 50 mg, A.I.C. n. 029456011;

10 supposte 100 mg, A.I.C. n. 029456023;

5 fiale 75 mg/3 ml, A.I.C. n. 029456035,

è ora trasferita alla società: Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Con variazione della denominazione in: DICLOFENAC EG.

Produzione, controllo e confezionamento:

Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoclopramide Recordati».

Estratto decreto n. 193 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità METOCLOPRAMIDE RECORDATI:

24 capsule 10 mg, A.I.C. n. 022543058,

è ora trasferita alla società: Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Con variazione della denominazione in: METOCLOPRAMIDE EG.

Produzione, controllo e confezionamento:

Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil Recordati».

Estratto decreto n. 194 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità GEMFIBROZIL RECORDATI:

20 compresse 900 mg, A.I.C. n. 029512011;

30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 029512023;

7 bustine granulare 1200 mg, A.I.C. n. 029512035,

è ora trasferita alla società: Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Con variazione della denominazione in: GEMFIBROZIL EG.

Produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «compresse» la produzione totale viene effettuata dalla Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza, che esegue anche la produzione in bulk e i controlli del «granulato», mentre le operazioni di ripartizione e confezionamento sono affidate all'officina farmaceutica Sigmar Italia S.r.l., con sede in via Sombreno, 11, Almè (Bergamo).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dipiridamolo Recordati».

Estratto decreto n. 195 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Specialità DIPIRIDAMOLO RECORDATI:

30 compresse 75 mg, A.I.C. n. 029283013,

è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale 12432150154.

Con variazione della denominazione in: DIPIRIDAMOLO EG.

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetraciclina Recordati».

Estratto decreto n. 196 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità TRETRACICLINA RECORDATI:

8 capsule 250 mg, A.I.C. n. 017638040,

è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con variazione della denominazione in: TETRACICLINA EG.

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxiciclina Recordati».

Estratto decreto n. 197 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità: DOXICICLINA RECORDATI:

5 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022146068;

8 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022146070;

12 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022146082,

è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con variazione della denominazione in: DOXICICLINA EG.

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bebulin Tim 3», «PPS 5% plasma protein solution M.F.», «Albumina Umana M.F.», «Kryobulin» e «Endobulin».

Estratto decreto n. 198 del 12 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Immuno S.r.l., con sede in via A. Cocchi, 7/9 - 56121 Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 00126120500.

Specialità: BEBULIN TIM 3:

1 flac. 600 U.I. + 1 fiale 10 ml - A.I.C. n. 022719076;

1 flac. liof. 240 U.I. + solv. 10 ml - A.I.C. n. 022719088.

Specialità: PPS 5% PLASMA PROTEIN SOLUTION M.F.:

iv flacone 250 ml + set infus. - A.I.C. n. 027237039.

Specialità: ALBUMINA UMANA M.F.:

«20%» flac. 50 ml + set infus. - A.I.C. n. 027239019;

«5%» flacone 50 ml - A.I.C. n. 027239033;

«5%» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 027239058.

Specialità: KRYOBULIN:

«TIM 3» iv 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. - A.I.C. n. 022720041;

«TIM 3» iv flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 2 - A.I.C. n. 022720054;

«TIM 3» iv flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 4 - A.I.C. n. 022720066.

Specialità: ENDOBULIN:

ev 1 fl liof. 250 mg + 1 fl. 5 ml - A.I.C. n. 025264084;

ev 1 fl liof. 500 mg + 1 fl. 10 ml - A.I.C. n. 025264096;

ev 1 fl liof. 1000 mg + 1 fl 20 ml - A.I.C. n. 025264108;

ev 1 fl liof. 2500 mg + 1 fl 50 ml - A.I.C. n. 025264110;

ev 1 fl liof. 5000 mg + 1 fl 100 ml - A.I.C. n. 025264122;

1 fl 7500 mg + fl 150 ml + set. - A.I.C. n. 025264134;

1 fl 10000 mg + fl 200 ml + set. - A.I.C. n. 025264146.

Sono ora trasferite alla società: Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale n. 00492340583.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurobiol»

Estratto decreto MCpR n. 222 del 17 maggio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NEUROBIOL per la forma e confezione: flacone di sciroppo 200 ml, rilasciata alla società Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale n. 01423300183, sono apportate le seguenti modifiche.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: fenobarbitale g 0,5;

eccipienti: condurango estratto fluido, alcool etilico, glicerina, saccarosio, sodio idrossido, essenza di marsala, caramello, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Denominazione: il nome della specialità medicinale autorizzata «Neurobiol» ora è «Neurobiol C.M.».

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 026135069 (in base 10), 0SXLJX (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo fenobarbitale non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Indicazioni terapeutiche: sedativo del sistema nervoso centrale indicato nell'epilessia ed in tutte le condizioni di sovraeccitazione, eretismo psicomotorio, insonnia che richiedono una sedazione di lunga durata.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dall'A.I.C. n. 026135032, recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A4724

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octilia»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 258 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: OCTILIA:

flacone collirio 8 ml - A.I.C. n. 024507016.

Società: S.I.F.I. S.p.a., via Nicola Coviello, 15/B - 95128 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione e così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: potassio diidrogeno fosfato 0,440 g, disodio fosfato dodecaidrato 2,450 g, disodio edetato 0,010 g, polisorbato 80 0,067 g, sodio cloruro 0,150 g, estratto glicolico di camomilla eliminato, estratto glicolico di tiglio eliminato, acqua distillata di camomilla 5 g, acqua distillata di tiglio 5 g, clorexidina digluconato eliminato, benzalconio cloruro 0,005 g, acqua purificata 100 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiacido Giuliani».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 261 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: ANTIACIDO GIULIANI:

24 compresse masticabili - A.I.C. n. 028099024.

Società: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: latte magro polvere eliminato, saccarosio eliminato, mannitolo 672,92 mg, amido pregelatinizzato 62,50 mg, talco 28,10 mg, magnesio stearato 21,40 mg, aroma caramello eliminato, aroma crema 15,01 mg, silice colloidale 5,40 mg, lacca giallo chinolina 1,35 mg, acido citrico monoidrato 3,12 mg, saccarina sodica 0,20 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4698

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano relative alla società Monsanto italiana S.p.a., Div. Searle, in Peschiera Borromeo.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 269 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: tutte.

Società: Monsanto italiana S.p.a., Div. Searle, via Walter Tobagi, n. 8, 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali prodotti anteriormente al 22 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 536 del 18 novembre 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 giugno 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4696

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Antinevralgico dr. Knapp», «Bechilar», «Citrato espresso Gabbiani», «Dentinale», «Fialetta odontalgica dr. Knapp», «Farin gola», «Iridina light», «Iridina due», «Normalene», «Omniadol», «Odontalgico dr. Knapp», «Pinselina», «Pumilsan», «Tioguaialina» e «Thermogene».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 270 del 18 maggio 1999

Specialità medicinali: ANTINEVRALGICO DR. KNAPP, BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE, FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRIDINA LIGHT, IRIDINA DUE, NORMALENE, OMNIADOL, ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIOGUAIALINA, THERMOGENE.

Società: Montefarmaco O.T.C. S.p.a., via F. Turati n. 3 - 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali: «Antinevralgico dr. Knapp» 6 compresse, A.I.C. n. 003406016; 12 compresse, A.I.C. n. 003406028; «Bechilar» flacone sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 018130029; «Citrato espresso Gabbiani» "limone" polvere g 43, A.I.C. n. 011967015, "limone" 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967027, "limone" 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967039, "arancio" polvere g 43, A.I.C. n. 011967041, "arancio" 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967054, "arancio" 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967066; «Dentinale» tubo g 25, A.I.C. n. 008891018; «Fialetta odontalgica dr. Knapp» fialoide g 2 c/erogatore, A.I.C. n. 004287013; fialoide g 4 c/erogatore, A.I.C. n. 004287025; «Farin gola» 24 pastiglie, A.I.C. n. 032202018; colluttorio flac. 250 ml, A.I.C. n. 032202020; soluzione flac. spray 30 ml, A.I.C. n. 032202032; «Iridina light» gocce oculari flac. 15 ml, A.I.C. n. 032193017; «Iridina due» flacone collirio 15 ml, A.I.C. n. 026630018; «Normalene» 20 confetti 5 mg, A.I.C. n. 014205037, 6 supposte 10 mg, A.I.C. n. 014205049; «Omniadol» 2 confetti, A.I.C. n. 011296035, 12 confetti, A.I.C. n. 011296047; «Odontalgico dr. Knapp» "B1" 3 cachets, A.I.C. n. 006438093, "B1" 8 cachets, A.I.C. n. 006438105, "B1" 8 capsule, A.I.C. n. 006438117; «Pinselina» pasta adesiva g 20, A.I.C. n. 007175021; «Pumilsaln» 36 caramelle, A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle, A.I.C. n. 032217022; «Tioguaialina» sciroppo g 175, A.I.C. n. 010723029; «Thermogene» ovatta g 34, A.I.C. n. 004363014, ovatta g 57, A.I.C. n. 004363026, pomata g 20, A.I.C. n. 004363038, pomata g 40, A.I.C. n. 004363040, pomata rivulsiva 5 g, A.I.C. n. 004363053, pomata rivulsiva 20 g, A.I.C. n. 004363065, emulsione estemporanea 100 g, A.I.C. n. 004363077, prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/98 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 25 maggio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spalgin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 271 del 18 maggio 1999

Specialità: medicinale SPALGIN.

Società: I.B.T. Istituto biologico terapeutico S.r.l., corso Vittorio Emanuele II, n. 72 - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Spalgin» "10" 30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 029108014, «Spalgin» "20" 30 confetti 20 mg, A.I.C. n. 029108026, «Spalgin» 6 fiale 10 mg, A.I.C. n. 029108038, «Spalgin» 6 supposte 60 mg, A.I.C. n. 029108040 prodotti anteriormente al 12 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 128 del 14 aprile 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'8 maggio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 275 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: FLUIBIL:

20 capsule 250 mg - A.I.C. n. 023317011.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: xantomatosi cerebrotendinea. L'acido chenodesossicolico ripristina la normale sintesi epatocitaria degli acidi biliari con riduzione in circolo dei loro precursori e quindi riduzione del loro successivo accumulo tossico nei tessuti.

99A4699

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pre Par Duphar»

Con il decreto n. 805/R.M.218/D356 del 7 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

PRE PAR DUPHAR:

iniettabile 1 fiala 5 ml 50 mg - A.I.C. n. 023276 025;

20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 023276 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Solvay Pharmaceuticals B.V. (NL).

99A4742

UNIVERSITÀ ROMA TRE

Vacanze di quattro posti di professori universitari di ruolo di prima fascia ed un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui copertura la facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA

Settore scientifico-disciplinare N07X «Diritto del lavoro».

Settore scientifico-disciplinare N16X «Diritto processuale penale».

Settore scientifico-disciplinare N18X «Diritto romano e diritti dell'antichità» per la disciplina di Istituzioni di diritto romano.

Settore scientifico-disciplinare N18X «Diritto romano e diritti dell'antichità» per la disciplina di Storia del diritto romano.

RICERCATORE UNIVERSITARIO

Settore scientifico-disciplinare N01X «Diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza, via Corrado Segre, 2 - 00146 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione del decreto ministeriale del 26 febbraio 1999.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

99A4746

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 12 marzo 1999, n. 125, concernente: «Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia militare dell'Esercito delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente di ruolo normale nel Corpo sanitario dell'Esercito». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1999).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 46, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «... presso le università con le quali l'amministrazione della difesa ...», leggasi: «... presso le università *statali* con le quali l'amministrazione della difesa ...»;

all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto, al quarto rigo, dove è scritto: «... l'università con la quale l'amministrazione della difesa ...», leggasi: «... l'università *statale* con la quale l'amministrazione della difesa ...».

99A4777

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.